Documento firmato digitalmente
Il Relatore
GIUSEPPE TINTO

Il Presidente
ROSARIA MARIA CASTORINA

Sentenza n. 8969/2024
Depositata il 09/12/2024
Il Segretario
MARIA LETIZIA MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
[redacted], Presidente
[redacted], Relatore
[redacted], Giudice

in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3[redacted] depositato il [redacted]

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT

elettivamente domiciliato presso comune.catania@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [redacted] TARI 2015

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted], con la difesa del sig. avv. Salvatore Traina, con il ricorso in esame, proposto a mezzo PEC il 10.06.2022 e depositato il 03.11.2022, **contro Comune di Catania**, impugna l'**accertamento** [redacted] **del 21.02.2022 per TARI 2015 di** [redacted] che dichiara, ma non documenta, notificato a mezzo

corriere postale in data 11.04.2022, chiedendo l'annullamento per illegittimità e infondatezza delle somme richieste, per intervenuta decadenza in quanto "*il Comune avrebbe dovuto notificare l'avviso di accertamento, per richiedere il pagamento dell'annualità 2015, entro il 31.12.2020 (termine poi prorogato per l'emergenza Covid al 26.03.2021) e non invece nel tardivo termine dell'11.04.2022*".

Produce come da suo deposito costitutivo.

Comune di Catania non costituito nei termini.

In data 14.11.2024 parte ricorrente ha depositato memoria rilevando la mancata costituzione del Comune e la fondatezza dei motivi di ricorso, concludendo per l'accoglimento e favore di spese da distrarsi.

Nel termine nessun altro deposito.

All'udienza del 02.12.2024 gli atti sono stati esaminati e il ricorso deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che, per effetto della proroga dal 08/03 al 31.05.2020 ex art. 67, comma 1, D.L. 18/2020, l'atto impugnato doveva essere notificato entro il 24.03.2021 e non già il 11.04.2022 per come dichiarato e non documentato da parte ricorrente.

Le spese nulla.

P.Q.M.

Accoglie nulla spese.

Catania 02.06.2024

Il Relatore-est. Il Presidente